

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO S.R.L

- *ricorrente* -

contro

CONTRAENTE IN BONIS

- *intimato* -

avverso la sentenza n. omissis/08 della Corte d'appello di Roma depositata il 16 giugno 2008.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma, respingendo il gravame del curatore del fallimento della s.r.l., ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto la domanda di revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, e comma 2, dell'atto di vendita di ottanta posti auto e moto siti in (OMISSIS) stipulato il 19 luglio 2001, entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società venditrice.

La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio di sproporzione tra le reciproche prestazioni delle parti, la circostanza che il prezzo pattuito di L. 4.800.000.000 fosse stato pagato solo parzialmente (non più di L. 3.275.000.000), poiché l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo rileva ai soli fini dell'azione di inadempimento o della risoluzione del contratto; onde non ricorreva l'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1. Né ricorreva quella di cui al secondo comma, perché il curatore non aveva dato prova della *scientia decoctionis* da parte della società acquirente, essendo insufficienti gli elementi addotti della messa in liquidazione della società venditrice, della riduzione del capitale sociale e del mancato deposito dei bilanci degli anni 2000 e 2001. La messa in liquidazione e la riduzione del capitale sociale, infatti, costituiscono vicende fisiologiche della vita di una società commerciale; per quanto, poi, il mancato deposito dei bilanci possa essere astrattamente significativo, tuttavia il relativo accertamento non è esigibile dal

normale acquirente di un immobile, "la cui diligenza non può spingersi fino ad assumere informazioni sullo stato di salute del venditore".

Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito la società intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, in relazione all'art. 45, della stessa legge e all'art. 2704 c.c., si censura il rigetto della domanda di revoca ai sensi della prima delle disposizioni normative invocate.

Il ricorrente premette che i pagamenti dell'acquirente risultavano eseguiti con modalità diverse da quelle stabilite nel contratto e altresì incredibili, come il versamento in contanti prima di settecento e poi di cinquecento milioni di lire attestato da quietanze del liquidatore della società venditrice; che i relativi documenti erano stati contestati dalla curatela in quanto non opponibili alla medesima; che ciò implicava deduzione della simulazione relativa della vendita, deduzione erroneamente esclusa dalla Corte d'appello.

Da tali premesse e dalla, invero, non proprio perspicua formulazione dei tre "quesiti" con i quali il motivo di ricorso si chiude, è dato evincere che il ricorrente, pur insistendo nella tesi per cui, ai fini del giudizio di sproporzione delle prestazioni ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, occorre confrontare tra loro le prestazioni non già come promesse nell'atto, bensì come poi eseguite dalle parti, tenta comunque di correggere il tiro deducendo la simulazione relativa del contratto (quanto - par di capire - al prezzo, realmente pattuito in misura inferiore a quella dichiarata).

1.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.

Ribadito, infatti, che la proporzionalità tra le prestazioni delle parti ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, dev'essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l'inadempimento è accaduto successivo all'accordo delle parti ed estraneo all'assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi (Cass. 5058/2007), deve aggiungersi che la tesi della simulazione del prezzo, avanzata in ricorso, è del tutto nuova, dato che, all'evidenza, essa non può dirsi affatto "implicita" nella mera deduzione della inopponibilità delle quietanze del liquidatore o della non plausibilità del pagamento in contanti di somme ingenti. L'accertamento della simulazione, invero, è domanda diversa dalla re-vocatoria, quindi andava dedotta espressamente.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione, si censura la negazione dell'assolvimento dell'onere probatorio quanto alla *scientia decoctionis*, osservando che grava sul contraente *in bonis* "un vero e proprio obbligo di informazione sullo stato di salute" dell'impresa con cui si trova a contrattare, sicché era onere della società convenuta dimostrare l'ignoranza della condizione patrimoniale della controparte. La Corte d'appello, inoltre, non aveva tenuto conto che, a seguito delle ingenti perdite accertate con il bilancio al 31 dicembre 1999, la società venditrice aveva deliberato, il 5 marzo 2001, la riduzione del capitale da L. 1.000.000.000 a L. 70.000.000 (e poi la messa in liquidazione dal 4 maggio 2001), cui aveva fatto seguito la presentazione della domanda di concordato preventivo il 4 ottobre 2001.

2.1. - Neanche questo motivo può trovare accoglimento.

Va ribadito, infatti, che nell'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, l'onere di provare la *scientia decoctionis* da parte del contraente *in bonis* grava sul curatore, e che non esiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito (salvo il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Nella specie la Corte d'appello ha appunto ritenuto che gli elementi presuntivi indicati dal curatore (riduzione del capitale sociale per perdite, conseguente messa in liquidazione della società e omesso deposito dei bilanci 2000 e 2001) non consentissero di concludere che la società acquirente era informata della situazione economica della società venditrice. A ciò deve aggiungersi che neppure l'ulteriore elemento sottolineato nel ricorso - la presentazione, cioè, della domanda di concordato preventivo il 4 ottobre 2001 - è decisivo, trattandosi di fatto successivo alla stipula del contratto di compravendita e dunque, per definizione, non conoscibile alla data del medesimo.

3. - In conclusione il ricorso va respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*